



---

**INTERVENTI PER FAVORIRE L'ATTIVAZIONE DEI GIOVANI E IL LORO INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO**

**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER I TIROCINI NON CURRICULARI**

**ALLEGATO 3: Requisiti di ammissibilità dei tirocinanti e condizioni per l'attivazione del tirocinio**

Possono essere ammessi ai tirocini tutti i giovani che risultino:

1. essere di età compresa tra i 18 e i 35 anni (35 anni e 364 giorni) al momento della comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante di cui all'articolo 17 ter, comma 6, della l.r. 32/2002 (art. 3 lett. c) del presente avviso;
2. essere non occupati<sup>1</sup>;

**Sono esclusi dal finanziamento del presente Avviso:**

- a) i tirocini in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con il medesimo soggetto ospitante nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- b) i tirocini il cui soggetto ospitante abbia realizzato già un tirocinio con il medesimo soggetto;
- c) tirocinante che abbia già svolto un tirocinio per lo stesso profilo professionale;
- d) tirocini in favore di professionisti iscritti ad ordini o collegi per attività tipiche oppure riservati alle professioni ordinistiche
- e) i tirocini attivati in favore di persone straniere non residenti nella UE ai sensi della DGR n. 407 del 7/04/2015 che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per lo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 27 comma 1 punto F del D.Lgs. 286/1998;
- f) i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 22 gennaio 2015, attivati in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti;
- g) i tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" attivati in favore di soggetti "occupati" che si trovino nella seguente condizione:
  - lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali, di cui alla lettera B) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002;
  - lavoratori a rischio di disoccupazione, di cui all'art. 19, comma 4, del D.lgs. 150/2015, come indicato alla lettera C) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002;

---

<sup>1</sup>Ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4 co. 15-quater del D.L. n. 4/2019, si intende:

- Soggetti privi di rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato o autonomo) che dichiarano l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (DID)
- Soggetti con un rapporto di lavoro dipendente o autonomo che generi un reddito cui corrisponde un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni d'imposta (per lavoro dipendente la soglia è fissata in un reddito annuale pari a 8.145 euro calcolati in termini prospettici, per lavoro autonomo 4.800 euro annui).



- soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, di cui alla lettera D) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002.

I tirocini in cui vi sia un vincolo di parentela entro il II grado tra il tirocinante e il legale rappresentate del soggetto ospitante sono ammissibili solo per le micro e piccole imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall'Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005; in questo caso il pagamento del rimborso spese forfettario lordo è a carico del soggetto ospitante.

Il venir meno durante lo svolgimento del tirocinio di una delle prescrizioni previste dalla legge regionale n. 32/2002 o dal regolamento n. 47/R/2003 per l'attivazione del tirocinio determina l'esclusione dal contributo.

I tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

La Responsabile dell'Area 2  
D.ssa Laura Catapano